

Comune di Valdina

Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del Regolamento	6	Pubblicità del regolamento e degli atti
2	Determinazione dell'aliquota	7 8	Rinvio dinamico Tutela dei dati
3	Soggetti passivi	9	personali Rinvio ad altre disposizioni
4	Criteri di calcolo dell'addizionale	10	Entrata in vigore del regolamento
5	Disciplina della riscossione		

Art.1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Art.2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, il Comune di Valdina, con decorrenza dal 1° gennaio,2013, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.23 del 14/03/2011 e dell'arti, comma 11, del D.L. n.138 del 13/08/2011 convertito dalla L. n.148 del 14/09/2011, così come modificato dal D.L. 06 dicembre 2011 n.201, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è pari a 0,5 punti percentuali.

2. L'aliquota di cui al comma precedente si intende confermata anche per gli anni successivi al 2013 in assenza di provvedimenti modificativi.

Art.3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.F.E.F tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Valdina alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizione normative vigenti.

Art.4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5
Disciplina della riscossione

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 e s.m. e dall'arti, comma 143, della L.296 del 27/12/2006.

Art.6

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma del Part.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'art 15, ci, della legge 11.02.2005, n.15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.7

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art.8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.9

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2013. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, entro 30 giorni dalla sua esecutività e viene pubblicato sul sito internet del Comune.